

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

73° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 3 MARZO 1987

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare» (2215), d'iniziativa dei deputati Caccia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 1, 2, 3
DI STEFANO (DC)	3
FALLUCCHI (DC), relatore alla Commissione ...	1, 3
GIACCHÈ (PCI)	3
MILANI Eliseo (Sin. Ind.)	2
OLCESE, sottosegretario di Stato per la difesa .	3

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare» (2215), d'iniziativa dei deputati Caccia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme

relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare», d'iniziativa dei deputati Caccia, Baracetti, Astori, Di Re, Alberini, Battistuzzi, Scovacicchi, Miceli, Stegagnini, Rebullà, Perrone, Andreoli, Cerquetti, Zanini, Angelini Vito e Sinesio, già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la 5^a e la 1^a Commissione permanente hanno espresso parere favorevole al provvedimento in esame. La 1^a Commissione ha rilevato, comunque, che in sede di merito dovrà esser valutata la posizione delle altre forze di polizia, al fine di evitare disparità di trattamento che contraddirebbero la *ratio* della legge n. 121 del 1981.

Prego il senatore Fallucchi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FALLUCCHI, relatore alla Commissione. Il provvedimento al nostro esame è stato presentato alla Camera dei deputati su iniziativa di quasi tutti i Gruppi parlamentari e questo sta a significare che tutti ne hanno capito l'importanza e l'urgenza: importanza, perchè finalmente si potrà dare una sorta di liberalizzazione ai trasferimenti degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate; urgenza, in quanto si è arrivati ad una situa-

zione non elastica dei trasferimenti stessi. Quindi da una parte si dà una certa retribuzione a coloro che sono trasferiti d'autorità consentendo quindi d'affrontare con una certa tranquillità e sicurezza trasferimenti in nuove aree e città dove dovranno prendere in affitto una casa; l'altro aspetto, più importante, è quello di consentire il trasferimento d'ufficio del coniuge che sia dipendente dello Stato. Di fronte a questi due aspetti dobbiamo essere, dunque, consapevoli dell'importanza e dell'urgenza del provvedimento e procedere alla sua approvazione.

Ci sono stati problemi relativi alla polizia di Stato. Mi rendo conto che sarebbe stato opportuno inserire questo personale nel provvedimento, ma a questo punto, data anche la situazione precaria del quadro politico (non si sa cosa potrà accadere questa sera dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio), non mi sento di presentare un emendamento relativo al personale di polizia. Insieme con i colleghi Butini, Saporito, Oriana e Giust ci siamo però fatti carico di presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a tener presente la situazione e far coincidere il trattamento economico di trasferimento del personale militare con quello dei poliziotti. Fra l'altro il capitolo 13 dell'accordo fra il Governo e i sindacati di polizia prevede espressamente che, qualora le Forze armate dovessero avere un trattamento migliore rispetto alle forze di polizia in materia di trasferimenti, si dovrà riaprire il contratto entro il 31 gennaio 1988. In questa luce invito i colleghi ad approvare il disegno di legge.

Il testo dell'ordine del giorno ora illustrato è il seguente:

«La 4^a Commissione permanente (difesa) in sede di approvazione del disegno di legge n. 2215, recante norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare,

impegna il Governo:

a provvedere con urgenza all'estensione dei benefici previsti dal predetto provvedimento al personale dei ruoli di cui alla legge

n. 121 del 1981 sul nuovo ordinamento della Polizia di Stato».

(0/2215/1/4) BUTINI, FALLUCCHI, SAPORITO, FINESTRA, ORIANA, GIUST

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MILANI Eliseo. Non sono assolutamente d'accordo col provvedimento che riguarda soltanto una categoria di personale dello Stato; fra l'altro viene motivato, da un lato, dal fatto che occorre mobilità e, dall'altro, dal fatto che i magistrati godono già di questo trattamento. Quest'ultima motivazione è discutibile perchè, per quel che so, i magistrati godono solo di una sorta di indennità di missione e per un certo numero di giorni: quindi la motivazione non regge.

Andiamo a introdurre un principio che può essere rivendicato da tutte le categorie del personale pubblico nel senso che tutti, dal professore al postino, potranno rivendicare in futuro che a fronte del proprio trasferimento bisogna trasferire anche il coniuge analogamente a quanto si andrà a fare per i militari. Bisogna avere una chiara coscienza di questo fatto che può portare ad uno sconvolgimento dei rapporti sociali.

Inoltre, se trasferisco il militare e poi trasferisco d'obbligo anche il coniuge dipendente dello Stato allora, poichè ci sono due stipendi nello stesso nucleo familiare, non vedo perchè si debbano dare degli emolumenti in aggiunta per il trasferimento e questo anche nel caso di concessione di un alloggio di servizio, anche se in misura minore. Questa situazione mi sembra creatrice di elementi di privilegio; perciò sono contro tale operazione che apre il varco ad una serie di rivendicazioni visto che ogni categoria si sentirà autorizzata ad avanzare la stessa richiesta. In definitiva, le uniche categorie che non godranno di questi emolumenti saranno quelle dei privati.

Occorre ovviare ad alcuni inconvenienti e se oltre il militare si trasferisce anche il coniuge dipendente dello Stato si potrà ben ovviare al problema dell'alloggio con due stipendi; inoltre, se si concede un alloggio di

servizio perchè concedere emolumenti per il trasferimento?

GIACCHÈ. Alcune osservazioni fatte dal collega Eliseo Milani toccano effettivamente problemi che destano qualche perplessità. L'iter del provvedimento alla Camera si è aperto ad iniziative che potrebbero essere anche giudicate incoerenti rispetto al testo originario del disegno di legge; tutto sommato, però, il provvedimento affronta la giusta esigenza, pur con qualche effetto anomalo, di agevolare il trasferimento dei militari. È per questo motivo che annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista in modo che il provvedimento possa avere applicazione immediata.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Ringrazio gli intervenuti. Debbo convenire che il senatore Eliseo Milani ha colto alcuni aspetti del problema che in realtà anch'io avevo notato ma non avevo ritenuto di esporre. Il provvedimento, comunque, ha un carattere di collegialità essendo stato presentato da quasi tutte le forze politiche ed ha una sua saggezza di fondo che implica l'urgenza e la necessità della sua approvazione.

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno presentato dal senatore Butini e da altri senatori.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domando ai proponenti se insistono per la votazione.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. No, non insistiamo.

DI STEFANO. L'ordine del giorno testè accolto dal Governo consente di ritenere superate alcune anomalie del provvedimento. Preannuncio, quindi, il mio voto favorevole al disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

2. Il predetto trattamento è ridotto:

a) alla metà, se il trasferimento è disposto dopo un periodo di permanenza nella sede superiore a quattro anni ma inferiore ad otto;

b) ad un terzo, se il trasferimento è disposto dopo otto anni di permanenza nella sede.

3. Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è ridotto di un terzo al personale che fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e non compete al personale in servizio di leva e a quello celibe obbligato ad alloggiare in caserma.

4. La programmazione dei trasferimenti di cui al comma 1 è effettuata nell'ambito degli stanziamenti previsti e dei successivi adeguamenti disposti con legge di bilancio.

5. Il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina.

È approvato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 mi-

liardi per il 1987 ed in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 40 miliardi per il 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo numero 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente la voce: Nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore e realizzazione di interventi, strutture e quanto altro occorrente per l'aggiornamento dei docenti; quanto a ciascuno degli anni 1988-1989 si provvede: quanto a lire 20 miliardi parzialmente utilizzando l'accantonamento: Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria; quanto a lire 50 miliardi per il 1988 parzialmente utilizzando l'accantonamento: Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo; quanto a lire 50 miliardi per il 1989 parzialmente utilizzando l'accantonamento: Ri-

strutturazione dell'amministrazione finanziaria.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 14,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO